



# Città di Segrate

## GLOSSARIO CIMITERIALE

Il presente glossario non intende essere esaustivo, ma intende altresì fornire una panoramica delle tematiche ricorrenti in ambito cimiteriale.

**Affido familiare o personale** Modalità "atipica" di destinazione delle ceneri. Esse vengono custodite presso un domicilio privato (e non in cimitero) su diretta responsabilità della persona che le prende in consegna, garantendo loro una stabile sistemazione contro eventuali atti sacrileghi, furti o spargimenti non autorizzati.

**Cadavere** Corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata l'incontrovertibilità della morte attraverso il completo decorso del periodo d'osservazione e la visita necroscopica; ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 285/90 esso può essere sottoposto ad autopsia o riscontro diagnostico, trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, racchiuso nella cassa confezionata in base alla sua destinazione ultima, trasportato a cassa sigillata, inumato, tumulato, cremato. La lingua inglese individua la fattispecie di "cadavere" con due termini equivalenti: "body" e "corpse". E' d'obbligo una curiosità linguistica: in epoca medioevale si riteneva Cadaver (cadavere in latino) l'acronimo di Ca.Da.Ver ossia ca(ro) da(ta) ver(minibus) (carne data ai vermi).

**Cassetta resti ossei** Contenitore di ossa o resti mortali assimilabili; secondo il dettato dell'art. 36 comma 2 del D.P.R. 285/90 è obbligatoriamente di lamiera di zinco con spessore di almeno 0,66 mm; la saldatura può essere limitata a pochi punti, perché deve solo assicurare stabilmente il coperchio alla propria sede. È ammessa anche la chiusura con mastici o collante. Il trasporto di ossa umane è sottoposto a regime autorizzatorio, ma non è soggetto alle misure precauzionali di ordine igienico sanitario stabilite per il trasporto di salme e cadaveri. Le cassette di resti ossei possono solo essere tumulate, mentre è vietata la loro inumazione. In Francia la cassetta ossario è conosciuta come "boite à ossement" oppure "reliquaire".

**Ceneri** Prodotto, ai sensi dell'art. 343 del R.D. 1265/34, della completa cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Il corrispondente vocabolo in lingua inglese è "ashes"

**CIMITERO** Il termine in greco e latino significa "luogo di riposo", "luogo dove si va dormire", e viene usato per la prima volta dai Cristiani nelle loro iscrizioni più antiche, in Grecia e in Asia Minore. Designa in generale un terreno destinato collettivamente alle sepolture a partire dall'epoca cristiana (precedentemente è detto "necropoli"), sia per inumazione che per tumulazione, dei corpi e delle ceneri. Recentemente in Italia è stata consentita anche la dispersione delle ceneri in appositi giardini o strutture. Per estensione, qualsiasi luogo triste, silenzioso e desolato. Il cimitero moderno, non più vincolato alla vicinanza di un edificio sacro, segue due tipologie fondamentali: "*monumentale*" (un complesso unitario che assume l'aspetto di una successione di ampi cortili porticati, edifici, cappelle, tombe, in una disposizione spesso rigorosamente simmetrica e assiale) e "*paesistico*" (con ordinamento a parco caratterizzato da una disposizione dei singoli monumenti inserita in un attento, anche se dissimulato, studio delle visuali, del tipo di vegetazione, dell'equilibrio fra i vari tipi di tombe). Esistono cimiteri con destinazioni specifiche (cimitero di guerra, etc.), o riservati agli appartenenti a una certa comunità o religione.

### CITTÀ DEI MORTI

Traduzione letterale di "necropoli".

### CITTÀ DEI SILENZIOSI, METROPOLI SILENTE

Allude alla silenziosità del luogo.

### GIARDINO DELLA MEMORIA, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE, PARCO DELLA MEMORIA, PAESAGGIO DELLA MEMORIA, LANDSCAPE OF MEMORY (eng.)

Neologismo che sottolinea il valore della memoria ed estende il nome dato all'area verde per la sosta e la

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale

via I Maggio 20090 - Segrate

Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751

C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



dispersione delle ceneri all'intero impianto cimiteriale.

LUOGO DEL DORMIRE, CHAMP DE REPOS (fr.)

Deriva dal significato del termine greco e latino per cimitero, che significa "luogo di riposo" o "luogo dove si va dormire".

MUSEO DEGLI AFFETTI

Allude alla visita alle persone care.

SACRO RECINTO

Il recinto consacrato è l'essenza stessa del cimitero.

ULTIMA DIMORA, CASA ETERNA, SOGGIORNO DELLA MORTE, SOGGIORNO DELLA TRANQUILLITÀ

Rimanda al significato simbolico della casa per sempre.

**Cinerario** Luogo confinato e stabile destinato alla conservazione di ceneri. Normalmente il cinerario è un edificio, un ambiente predisposto per accogliere le ceneri. Il cinerario comune (può essere luogo confinato sopra o sotto il livello del terreno) è obbligatorio per ogni cimitero. Dentro il cinerario comune sono versate in forma promiscua ed anonima le ceneri per cui non sia stata decisa alcun'altra differente destinazione o quando questa modalità di sepoltura "residuale" sia scelta dall'interessato. Nell'esperienza francese "site cinéraire" può esser indifferentemente una quadra di terra riservata all'inumazione delle urne, un edicola per la tumulazione delle stesse in modo individuale o raggruppato.

**Colombaro** Costruzione funeraria consistente in blocco murario in cui è ricavata una serie di celle e vani (chiamati anche loculi, tumuli o forni) di adeguate dimensioni per la collocazione di un solo feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei (ai sensi del paragrafo 13.1 della circolare Ministero della Sanità 24/93), in base alla capienza fisica (art. 93 comma 1 del D.P.R. 285/90) ed al diritto di esservi sepolto. Le dimensioni dei colombari per urne cinerarie sono definite dai locali regolamenti di polizia mortuaria (Art. 88 comma 4 DPR 285/90). Altri studiosi con il termine "colombario" intendono direttamente la nicchia dove tumulare feretri, cassette ossario, urne cinerarie e "feretrini" per resti mortali. Il corrispondente vocabolo in lingua inglese è: "colombarium - niche"

**Concessione di sepoltura cimiteriale** Atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato. Nell'ordinamento di polizia mortuaria francese "pleine terre" è la concessione di una fossa per inumazione in cui ricavare anche un manufatto a sterco (pozzetto o cella ipogea) per urne cinerarie o cassette di resti ossei.

**Cremazione** (detta anche, con linguaggio più aulico, Incinerazione o Ignizione) Riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa. Il corrispondente vocabolo in lingua inglese è: "cremation"

**Crematorio** Struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa. Il corrispondente vocabolo in lingua inglese è: "crematoria" o "crematorium"

**Decadenza di concessione cimiteriale** Atto ricognitivo unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario.

**De cuius** Estratto di una formula latina il cui significato è "defunto della cui successione a causa di morte si tratta". Il de cuius è il caro estinto, il loved one nella versione anglosassone.

**Dispersione** Versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura. L'unica forma di dispersione consentita, ai sensi dell'art. 80 comma 6 del D.P.R. 285/90, su tutto il territorio nazionale è quella nel cinerario comune, anche se più correttamente si dovrebbe parlare non di dispersione ma di conservazione delle ceneri in modo indiviso ed indistinto. Per la dispersione la L. 130/01 impone una procedura aggravata attivabile solo dietro espressa



volontà del defunto. Il corrispondente vocabolo in lingua inglese è "scattering", in francese, invece, è "dispersion".

**Estumulazione** Disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario, così da liberare spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare loculi o nicchie interessati da fenomeni percolativi.

**Estumulazione ordinaria** Estumulazione eseguita una volta scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni (in caso di loculo stagno) secondo l'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 254/03.

**Estumulazione straordinaria** Estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato (solo nelle località in cui è consentito) o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

**Esumazione** Dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato. Il corrispondente vocabolo in lingua inglese è: "exhumation" o "disinterment", anche in francese, è sempre "exhumation".

**Esumazione ordinaria** Esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dalla norma. Il turno ordinario è solitamente 10 anni per cadaveri e 5 anni per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi; può essere localmente ridotto a non meno di 5 anni per cadaveri e 2 anni per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi (se il seppellimento è stato eseguito con addizione di sostanze biodegradanti favorevoli alla scheletrizzazione).

**Esumazione straordinaria** Esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

**Feretro** Insieme della bara (cassa solo lignea o doppia cassa di legno e metallica) e del cadavere ivi contenuto; il coperchio viene chiuso e sigillato quando sia completamente decorso il periodo d'osservazione e comunque sia stato fugato il dubbio di morte apparente attraverso la visita necroscopica.

**Giardino delle rimembranze** Area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri. Attualmente è consentita solo in talune località. Può anche essere definito con il termine di "dispersoio". In Francia è conosciuto come "jardin de souvenir".

**Inumazione** Sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno. Sono vietati (art. 75 comma 1 del D.P.R. 285/90) i materiali non biodegradabili. Per bare confezionate con la doppia cassa lignea e metallica (infetti, trasporti internazionali oppure superiori ai 100 km) è prevista la realizzazione sulla lamiera di opportuni squarci, asportando se necessario il coperchio di legno, così da favorire i processi putrefattivi grazie alla percolazione ed al trafileggio di acque piovane e fluidi cadaverici. Il corrispondente vocabolo in lingua inglese è "burial" o "interment", in francese, invece, è "inhumation".

**Ossario comune** Luogo nascosto alla vista dei visitatori del cimitero destinato alla conservazione indistinta di ossa. Il corrispondente termine in lingua inglese è "Ossuary"

**Passaporto Mortuario** E' il titolo di viaggio (analogo all'autorizzazione al trasporto) per i trasporti funebri internazionali. E' rilasciato dal comune da cui muoverà il trasporto stesso alla volta di uno Stato Estero.

**Poziorità** Il principio di pozziorità nel diritto funerario (art. 79 del D.P.R. 285/90) è un criterio, in cui potere e priorità concorrono, che delinea precisi rapporti di forza tra i congiunti di un defunto nel decidere la destinazione di salme, cadaveri e loro trasformazioni di stato. Esso conferisce un diritto di prelazione ed è esclusivo perché la manifestazione di volontà del parente più stretto (coniuge in primis) s'impone su quella degli altri.



**Riduzione dei resti ossei in cassetta ossario** Operazione di raccolta delle ossa in una cassetta di zinco dall'ingombro notevolmente inferiore rispetto ad una bara, così da liberare spazio per una nuova sepoltura. La cassetta potrà esser ritumulata nella stessa tomba o tumulata in una nuova nicchia (loculo o celletta ossarino). Le ossa debbono esser completamente "sciolte" ovvero staccate le una dalle altre e prive di tessuti (pelle, muscoli, tendini). La Legge (Art. 87 DPR 285/90) vieta espressamente il ricorso a metodi violenti come strappi, fratture o torsioni per comprimere i resti mortali in contenitori di dimensioni più piccole rispetto alla loro naturale estensione. La sanzione, se il fatto non costituisce il reato di vilipendio di cadavere, è di tipo amministrativo (Art. 107 DPR 285/90 ed Art. 358 Regio Decreto 1265/1934). In Francia la riunione dei resti ossei in apposita cassetta è definita "rèduction".

**Sala (o struttura del commiato)** E' una sorta di servizio mortuario sanitario, gestito da soggetti di diritto privato, simile in tutto e per tutto al servizio mortuario sanitario degli ospedali e deve rispondere ai criteri del DPR 14 gennaio 1997. Definito, secondo l'esperienza anglosassone, anche come "casa funeraria" (funeral home, o chambre funerarie nella versione francese) può sorgere entro il del cimitero, o nei pressi del recinto cimiteriale (cioè nella fascia di rispetto che circonda il sepolcreto) o in altro luogo purchè autorizzato dal comune. In Spagna è chiamato "tanatorio". Al suo interno possono esser praticati interventi di tanatoprassi, purchè da personale specializzato ed abilitato all'esercizio della professione. In Francia la sala o struttura del commiato, sempre più spesso gestita da imprese private è denominata: "athanée", "funérarium" o, ancora, "chambre funéraire", mentre le camere ardenti allestite all'interno di questi edifici si chiamano "salons de présentation"

**Salma** Corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte.

**Tomba familiare** Sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie. Il corrispondente termine in lingua inglese è: "family vault".

**Traslazione** Operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra. Il sinonimo in lingua francese è "traslation"

**Tumulazione** Tipo di sepoltura che consiste nel murare in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, un feretro, una cassetta di resti ossei o un'urna cineraria, o ancora un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Per il regolamento nazionale di polizia mortuaria le tumulazioni stagne di feretro debbono avvenire in un vano (loculo di materiale adeguato quale calcestruzzo armato, mattoni, pietra o altro) ermetico su tutti i lati e con tamponatura impermeabile. È d'obbligo la doppia cassa sigillata; solo gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo possono esser tumulati nella sola cassa di legno se non si registrano più percolazioni di liquidi cadaverici dovuti ai residui di tessuti molli che rivestono ancora lo scheletro.

**Urna cineraria** Contenitore di ceneri le cui dimensioni limite debbono esser fissate dai regolamenti comunali di polizia mortuaria (Art. 80 comma 4 DPR 285/90). L'urna deve esser obbligatoriamente sigillata e recare i dati identificativi del defunto. La sigillatura è superflua solo se la dispersione avviene all'interno del cimitero ove la cremazione è stata eseguita. Il trasporto di ceneri deve sempre esser preventivamente autorizzato ma, fatto salvo il caso di contaminazione delle stesse con nuclidi radioattivi (art. 80 comma 5 del D.P.R. 285/90), non richiede le cautele igienico sanitarie prescritte per il trasferimento e la movimentazione di salme e cadaveri. Le urne cinerarie ai sensi dell'art. 343 Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/34 possono uscire dal cimitero, a differenza di cadaveri e resti mortali, ed esser sistemate anche in altri luoghi "atipici" purché siano custodite in modo tale da garantirsi dalla profanazione. Secondo il D.P.R. 285/90 le ceneri al pari delle ossa possono solo esser tumulate (in celletta ossario, tumulo, nicchia, edicola familiare) o sparse nel cinerario comune, ma non inumate. Secondo alcuni giuristi, l'inumazione delle ceneri (lecita secondo la L. 130/01) entro un'urna biodegradabile con il conseguente spargimento delle stesse nel terreno di interro, senza più alcuna possibilità di raccolta o identificazione, configurerebbe una dispersione "mascherata". Per la Legge Italiana le ceneri riunite in un'urna costituiscono un'unità inscindibile. È, pertanto, vietata la divisione delle stesse in più contenitori o località. Nella stessa unità di tempo le ceneri debbono trovarsi o esser disperse in un solo luogo fisico. "urn (for Ashes)" è la resa del vocabolo in lingua inglese. Urna cineraria in Francese, si traduce con "cendrier" o "urne cinéraire".